

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

CIRCOLARE N. 43 – del 09.10.2015

OGGETTO: 1) **Disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale**
2) **Jobs Act, il decreto in materia di politiche attive e servizi per il lavoro**

1) DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Il Dlgs n. 149 del 14-9-2015 (SO n. 53 della GU n. 221 del 23-9-2015) contiene norme in materia di **semplificazione dell'attività ispettiva per quanto riguarda il lavoro e la legislazione sociale**.

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta.

La delega è contenuta nell'articolo 1, commi 7, lettera i) e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Si tratta di un provvedimento volto alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'**attività ispettiva**, che si traduce sia nella costituzione del nuovo Ispettorato del Lavoro, sia nella riorganizzazione degli organi deputati all'attività ispettiva ed al suo indotto, creando un interlocutore unico, titolare della gestione di tutte le attività collegate alla materia.

Ispettorato Nazionale del Lavoro - L'Ispettorato nasce a seguito dell'integrazione dei servizi ispettivi di INPS e INAIL (art. 1); ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, sotto il controllo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La sede nazionale è a Roma, il personale ispettivo sarà mutuato dal Ministero del Lavoro (quindi nessun nuovo o maggior onere a carico dello Stato) in collaborazione con INPS e INAIL.

Il ruolo principale è quello di **coordinamento**, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria; fornisce anche le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL). Le funzioni sono però piuttosto ampie. Riportiamo di seguito l'elenco competo desunto dall'articolo 2 del decreto.

- a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, legislazione sociale, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, e direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- c) propone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
- e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità;
- f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
- g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;
- h) gestisce le risorse assegnate;
- i) svolge ogni ulteriore attività ad esso demandata dal Ministro del lavoro;
- j) riferisce al Ministero del lavoro, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni; ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Gli organi dell'Ispettorato sono:

- il direttore generale, che detiene la rappresentanza legale;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori.

È prevista inoltre la stipula di intese e accordi ad hoc anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, con lo scopo di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi. Inoltre è pattuito un sinergico scambio tra Ispettorato, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, di dati ed informazioni utili a velocizzare l'azione ispettiva.

La completa definizione dell'assetto organizzativo è demandata a successivi decreti coi quali sarà anche definita la presenza sul territorio dell'Ispettorato e la dislocazione

Con l'entrata in vigore di queste norme cesseranno di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato ne assumeranno i compiti appena assegnati dagli articoli 15 e 16 di cui al Dpcm 14-2-2014 n. 121¹.

All'Ispettorato sarà assegnato il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inps e dell'Inail oltre al personale di Dtl e Dil.

Abrogazioni (art. 11) – a seguito dell'istituzione dell'Ispettorato del lavoro, ed essendo state canalizzate tutte le attività ispettive in capo ad un unico organo – detentore, tra l'altro, del potere di organizzazione e coordinamento – vengono di fatto soppressi molti enti a cui era affidata precedentemente l'attività di vigilanza.

Riassumiamo i principali cambiamenti dal punto di vista organizzativo:

- la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza (art. 3 d.lgs. n. 124/2004) vede ora la presenza, al suo interno, del direttore dell'Ispettorato, organo che fornirà annualmente rapporti annuali sui quali la Commissione redigerà linee guida e proporrà indirizzi ed obiettivi strategici.
- Interpelli: i quesiti, oggetto di interpello, proposti dagli organismi associativi nazionali e dagli enti pubblici, dovranno essere sottoposti ora direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e non più alla Direzione Generale.
- Ricorsi: i ricorsi in materia di lavoro, legislazione sociale, contributiva e associativa, non dovranno più essere presentati alla Direzione regionale del lavoro (o, dove era stata istituita, la DIL,

1 ARTICOLO 15 COMPITI DELLE DIL

1. Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare:

a. al coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

b. allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di mercato del lavoro, politiche del lavoro, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c. alla programmazione ed al coordinamento delle attività operative, nell'ambito territoriale di competenza;

d. alla programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle risorse umane;

e. a fornire linee di indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;

i. monitorando il livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale, e dell'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;

ii. supportando le analisi del mercato del lavoro;

iii. monitorando gli indicatori di contesto.

2. Le DIL svolgono, altresì, funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali presenti nell'ambito interregionale di competenza.

ARTICOLO 16 COMPITI DELLE DTL

1. Le DTL sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero e, nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitando, in particolare, le funzioni di:

a. coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

b. vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;

c. tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;

d. vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all'articolo 13 della medesima legge;

e. controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;

f. mediazione delle controversie di lavoro;

g. certificazione dei contratti di lavoro;

h. gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

direzione interregionale del lavoro) ma direttamente davanti al Direttore della sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro, entro 30 giorni dalla notifica degli stessi, e saranno decisi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, oltre i quali sarà da intendersi respinto.

Cambia nome anche il comitato regionale per i rapporti di lavoro, che ora resta unicamente come Comitato per i rapporti di lavoro: ad esso saranno destinati i ricorsi aventi ad oggetto gli atti di accertamento proposti dall'Ispettorato del lavoro, e gli accertamenti inerenti alla qualificazione e/o alla sussistenza del rapporto di lavoro, sempre entro 30 giorni dalla notifica. Saranno decisi entro il termine perentorio di 90 giorni, oltre i quali il ricorso si considererà respinto.

Ogni riferimento alle Direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro dovrà intendersi direttamente alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato del Lavoro.

In conclusione di tratta dell'ennesima riorganizzazione dopo quella del gennaio 2014. Di fatto l'Ispettorato ingloba Dtl, Dil e i servizi ispettivi di Inps e Inail (quindi l'attività non sarà soltanto quella ispettiva e affine dell'articolo 2). Il tutto sarà coordinato da un ente con personalità giuridica e non da una semplice direzione generale.

2) JOBS ACT, IL DECRETO IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER IL LAVORO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53/2015 il d.lgs. n. 150/2015, in materia di Servizi per il lavoro e politiche attive.

Il decreto, in vigore dal 24 settembre 2015 (ma molti dei provvedimenti che contiene sono subordinati all'emanazione di ulteriori decreti), di fatto riordina la disciplina delle politiche attive per il lavoro, che va ad inserirsi nel quadro generale del Jobs Act, a fianco delle c.d. politiche passive per il lavoro (ammortizzatori sociali, disoccupazione..).

RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO (artt. 1- 17)

Viene costituita l'Agenda Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), che opererà a partire dal 2016 e avrà la funzione di collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure di inserimento lavorativo per inoccupati/disoccupati, sotto l'indirizzo e il controllo del Ministero del Lavoro.

All'interno dell'ANPAL giocheranno un ruolo fondamentale le Regioni, INPS, INAIL, enti strumentali del Ministero (ISFOL e Italia Lavoro), agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 della legge n. 276/2003 e altri soggetti autorizzati all'intermediazione di manodopera, università e scuole di 2° grado, oltre ai fondi interprofessionali costituiti dalle parti sociali nonché le Camere di Commercio.

La suddivisione delle competenze tra Ministero del Lavoro e ANPAL sarà così definita:

- al Ministero, anche su proposta dell'ANPAL, compete l'indirizzo sul sistema della formazione continua, compresa quella finanziata con i fondi interprofessionali (art. 2, comma 3, lett. c);
- all'ANPAL compete la vigilanza sui fondi interprofessionali (art. 9, comma 1, lettera n);
- per raccogliere e sistematizzare tutti i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia nel fascicolo elettronico del lavoratore (art. 14), introdotto al posto del libretto formativo di cui alla legge n. 276/2003 - mai effettivamente messo a regime - l'ANPAL realizzerà un sistema informativo della formazione professionale ricevendo dati provenienti anche dai fondi interprofessionali (art. 15). L'individuazione delle modalità e degli standard per il conferimento dei dati viene rimandata ad un successivo momento.

All'ANPAL spetta inoltre il compito di istituire l'Albo nazionale dei soggetti accreditati, nel quale verranno iscritte le agenzie che vorranno operare su tutto il territorio nazionale e le agenzie che intendono operare in regioni dove non esiste alcun regime di accreditamento, mentre al Ministero del Lavoro spetta il compito di definire specifiche linee di indirizzo per il collocamento dei disabili ex legge n. 68/1999.

PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (artt. 18-28)

La seconda parte del decreto si occupa di riscrivere le caratteristiche degli attori del lavoro, dando nuovo significato allo stato di disoccupazione e istituendo l'assegno di ricollocazione.

Lo stato di disoccupazione, rappresentato da quei lavoratori che sono privi di impiego, sarà sancito dalla dichiarazione in via telematica, della propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorative e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, che saranno concordate con il centro per l'impiego.

Torna quindi ad avere un ruolo fondamentale il Centro per l'Impiego, che dovrà veicolare le dichiarazioni di disoccupazione, le attività formative e le nuove offerte di lavoro.

A fianco della dichiarazione di disoccupazione, i centri per l'impiego formuleranno anche il nuovo patto di servizio personalizzato, (da stipularsi entro 30 giorni dalla dichiarazione telematica di disoccupazione) mediante il quale verrà creato un servizio ad hoc per ogni lavoratore, che tenga in considerazione le caratteristiche del lavoratore disoccupato e le sue attività formative.

Altro passaggio chiave è rappresentato dalla definizione di meccanismi vincolanti - c.d. condizionalità - perché i beneficiari di trattamenti di disoccupazione (tra tutti NASpI, ma anche vecchia AspI, DIS-COLL,

ASDI, indennità di mobilità) e di ammortizzatori sociali con riduzione d'orario superiore al 50% nell'ambito di un periodo di 12 mesi (CIGO, CIGCS, contratti o fondi di solidarietà) si presentino ai Centri per l'Impiego e partecipino alle iniziative loro proposte, pena la decurtazione degli importi spettanti o la decadenza dalle prestazioni (cfr. rispettivamente artt. 21 e 22).

Analoghi meccanismi sanzionatori con decadenza dalla prestazione si applicano anche per i casi di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua.

Assegno di ricollocazione – l'art. 23 introduce il nuovo assegno di ricollocazione. Destinatari sono i DISOCCUPATI percettori da oltre quattro mesi di NASpI; tale assegno viene rilasciato dai Centri per l'Impiego ai soggetti richiedenti. La durata dell'assegno è fissata in 6 mesi, è esente ai fini IRPEF, INPS e INAIL, avrà un importo graduato in funzione del profilo personale e potrà essere utilizzato per ottenere un servizio di assistenza nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o soggetti privati accreditati ex **art. 12.**

RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE (artt. 29-32)

Presso l'ANPAL viene istituito il repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione (art. 30), ricomprendendo tra questi tutti "i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori".

Tale albo, per la cui alimentazione Regioni/Province Autonome sono tenute a comunicare all'ANPAL l'introduzione di qualsiasi nuovo incentivo, conterrà, per ciascuno di essi, informazioni chiave come categorie di lavoratori e datori interessati, importo e durata e modalità di erogazione.

Sempre l'art. 30 (comma 4) stabilisce che di regola la fruizione degli incentivi avviene attraverso conguaglio con i contributi previdenziali.

Con l'art. 31, invece, si riprendono principi generali di fruizione degli incentivi già espressi con la legge 92/2012 o con precedenti disposizioni, ora abrogate in quanto sostituite, per cui trovano ad esempio conferma sia l'impossibilità di beneficiare di incentivi se l'assunzione agevolata è conseguenza di obblighi normativi/contrattuali sia il rispetto del diritto di precedenza da riconoscere ad un ex dipendente dell'impresa.

Emergono tuttavia alcune novità, tra cui preme segnalare:

- l'impossibilità per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione di impiegare, nella stessa unità produttiva, nuovi lavoratori inquadrati allo stesso livello rispetto quello posseduto dai lavoratori sospesi: fino ad oggi il veto era su lavoratori con la stessa professionalità – la modifica si pone in sintonia con la nuova disciplina sulle mansioni apportata, sempre in applicazione del Jobs Act, dall'art. 3 del decreto legislativo 81/2015;
- precisazioni in via normativa (e non più attraverso circolari e interPELLI) sul fatto che il requisito dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, laddove richiesto, si calcola mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno (c.d. full time equivalent – FTE) del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti. Le norme più significative in materia di incentivi riguardano sicuramente l'APPRENDISTATO DI I° e III° LIVELLO; infatti per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica (I° livello) e di alta formazione e ricerca (III° livello) stipulati a partire dall'entrata in vigore del decreto e fino a tutto il 2016:
- NON si pagherà la c.d. TASSA DI LICENZIAMENTO;
- NON si pagherà la CONTRIBUZIONE ASpI e il contributo dello 0,30% destinato alla formazione continua e ai fondi interprofessionali;
- l'ALiquOTA contributiva per gli apprendisti, pari in via generale al 10% (cui si aggiunge il contributo ASpI dell'1,31%), è ridotta al 5% - vale la pena ricordare che rispetto all'aliquota ordinaria per le imprese fino a 9 addetti resta la totale decontribuzione per assunzioni di apprendisti effettuate fino alla fine del 2016).

Tali benefici valgono per la sola durata del percorso di apprendistato, senza protrarsi per un ulteriore anno dopo la fine del periodo di apprendistato, come vorrebbe la regola generale confermata con il decreto legislativo 81/2015 (art. 47, comma 7).

Sempre nell'ottica di favorire maggiormente le tipologie di apprendistato ancora poco sviluppate (I° e III° livello), abrogando l'art. 22, comma 2, della legge di stabilità 2012, viene meno la riserva del 50% delle risorse da destinare alla formazione in apprendistato in favore del II° livello (quello professionalizzante, ovvero fino ad oggi quello maggiormente praticato dalle imprese).

Ultime disposizioni (comma 8) riguardano gli aspetti assicurativi da definire con riferimento agli studenti che partecipano a percorsi di alternanza scuola-lavoro negli anni 2016-2017. Per questi, con un prossimo decreto ministeriale, su proposta dell'INAIL, dovrà essere elaborato un apposito premio speciale unitario, che non tenga conto dei rischi lavorativi riconducibili alla loro presenza in ambienti di lavoro (il suo ammontare sarà più contenuto rispetto al valore che verrebbe fuori dai meri calcoli attuariali e statistici dell'INAIL, nel limite però di minori entrate per l'Istituto pari a 5 milioni di euro annui).